

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SCUOLA DI
MEDICINA, E STRUTTURA/ENTE..... - PER TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E
CHIRURGIA PRESSO STRUTTURE**

TRA

L'Università degli Studi di Torino – Scuola di Medicina, con sede in Torino, C.so n. ..., cap. 10024, cod. fisc., in prosieguo d'atto denominata “Scuola di Medicina”, nella persona del Direttore della Scuola di Medicina, Prof. nato a (.....), il .../.../....., per il presente atto domiciliato la sede legale della stessa Scuola di Medicina;

E

La Struttura/Ente....., con sede in Via/C.so n. ..., cap., cod. fisc., in prosieguo d'atto denominata “.....”, nella persona del Dott. nato a (.....), il/...../....., domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la sede legale della stessa/o.

PREMESSO CHE

ai fini dello svolgimento delle attività pratiche del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e del Corso di Laurea Magistrale in “Medicine and Surgery”, di seguito denominati Corsi di Medicina e Chirurgia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, è previsto lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da effettuarsi presso strutture socio-sanitarie.

CONSIDERATO CHE

- il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e in particolare l'art. 27, consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*” prevede, nell'ordinamento degli studi della Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia LM-41, che lo studente svolga attività formative professionalizzanti per l'acquisizione di almeno 60 CFU;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007, in riferimento alla Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia - LM-41 - ha inteso promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nel contesto socio culturale;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2018, n. 58 - “*Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo*” prevede che alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di medico-chirurgo si accede previo superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3 del medesimo Decreto, che è espletato durante i corsi di studio in Medicina e Chirurgia;

- la Scuola di Medicina, per i propri Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali;
- la Struttura/Ente..... è stata giudicata idonea ai fini dello svolgimento del tirocinio da parte della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA:

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

La Struttura/Ente.....si impegna a ospitare presso le proprie strutture gli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia della Scuola di Medicina per lo svolgimento del tirocinio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa e pratico-valutativa.

Su proposta dei Presidenti dei Corsi di Laurea, si trasmettono alla Struttura/Ente, periodicamente, gli elenchi degli studenti che svolgeranno il tirocinio presso la/e Struttura/e di cui alla tabella 1), modificabile annualmente d'intesa tra le parti.

Nei periodi di permanenza degli studenti, la Struttura/Ente.....garantisce l'utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli ausili didattici ivi esistenti anche in riferimento allo svolgimento delle tesi di laurea.

Art. 2 (Caratteristiche del tirocinio)

La finalità del tirocinio professionalizzante presso la Struttura/Ente.....è valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui al progetto formativo elaborato dai Corsi di Laurea, secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 2007, nonché quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 9 maggio 2018 per il tirocinio pratico-valutativo propedeutico all'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai tutor.

Art. 3 (Tutorato)

Nell'ambito dell'attività di tirocinio è prevista l'attività di tutorato. L'attività di tutorato viene garantita dal Responsabile della Struttura presso la quale sono assegnati i tirocinanti.

Lo stesso può avvalersi dell'ausilio di dirigenti medici appartenenti alla medesima struttura individuati congiuntamente dalla Struttura e dai Consigli di Corso di Laurea Magistrale. Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio garantiscono che una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente sia dedicata all'attività di tutorato e valga come orario di servizio.

Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 5.

I tutor:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche globali;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionale;
- effettuano, sulla base delle indicazioni formulate dal Corso di Laurea Magistrale, la valutazione formativa di ciascun periodo di tirocinio.

I tutor possono essere affiancati, nello svolgimento delle attività, da personale sanitario qualificato.

Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale può individuare un docente, appartenente al medesimo Corso, che lo coadiuvi nell'organizzazione delle attività di tirocinio di cui alla presente convenzione.

Gli elenchi degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale, che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati, saranno trasmessi tempestivamente ai Direttori/Responsabili delle Strutture/Enti sedi di tirocinio, nominati quali tutor.

Art. 4 (Diritti e doveri degli studenti e della Struttura/Ente)

Durante lo svolgimento delle attività, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo.

In relazione a quanto sopra, la Struttura/Ente si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura/Ente intrattiene con gli studenti non costituiscono rapporti di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti della Struttura/Ente alcun diritto di tipo retributivo.

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, la Struttura/Ente può chiedere in qualsiasi momento, con motivata e documentata istanza, l'allontanamento definitivo dello studente.

Art. 5 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)

L'Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli studenti frequentanti le proprie strutture per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito dall'art. 2, comma 1, lettera a), lo studente è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto a osservare tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti.

In riferimento all'attività che lo studente in tirocinio svolgerà presso la Struttura/Ente, le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia differente rispetto alla valutazione effettuata dall'Università degli Studi di Torino, la Struttura/Ente, ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D.Lgs. n. 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati. La Struttura/Ente si impegna a formare e informare ogni studente circa gli eventuali rischi specifici, i regolamenti aziendali e il piano di emergenza, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura/Ente garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate all'attività di tirocinio da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Gli studenti sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio di tipo chimico, fisico e biologico dovranno essere dotati dalla Struttura/Ente di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legislazione vigente per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Nel corso delle attività di tirocinio e, comunque, durante la permanenza presso la Struttura/Ente, lo studente è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

ART. 6 (Trattamento dei dati e privacy)

La Struttura/Ente effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto autorizzato dalla Struttura/Ente è altresì tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;

- segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della Struttura/Ente o al referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività nella Struttura/Ente.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

La Struttura/Ente dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 7 (Collaborazioni)

Richiamate le disposizioni vigenti in materia e ove applicabile il Protocollo d'Intesa di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 517/1999, la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, potrà avvalersi del personale sanitario della Struttura/Ente, che fin d'ora autorizza, per attività di docenza, nei termini e con le modalità delle richiamate disposizioni.

Art. 8 (Copertura assicurativa)

L'Università degli Studi di Torino garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa e didattica specifica.

La Struttura/Ente garantisce, nell'ambito delle polizze esistenti, la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative professionalizzanti e pratico-valutative di cui all'art. 2 della presente convenzione (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

La Struttura/Ente si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 9 (Durata della convenzione)

La presente convenzione decorre a far tempo dal 01.10..... dell'Anno Accademico 20../20.. e ha validità per tre anni accademici sino al 30.09..... è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti.

La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, con lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività formativa in corso.

Art. 10 (Oneri aggiuntivi)

L'attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiunti per l'Università, la Scuola di Medicina e per la Struttura/Ente.

Art. 11 (Foro competente)

Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione le parti espressamente riconoscono la competenza del Foro di Torino.

Art. 12 (Spese e registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico della Struttura/Ente.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino, li/...../.....

Struttura/Ente

Il Rappresentante Legale

Dr.

Università degli Studi di Torino

Scuola di Medicina

Il Direttore

Prof.

TABELLA 1

**PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO	Anni di Corso	Struttura/Ente c/o la/il quale si svolge il tirocinio
Dal al		

TABELLA 2

**SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ELENCO DEI TUTORI CLINICI

COGNOME	NOME	SEDE DI TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/REPARTO	% TEMPO LAVORO PROGRAMMATO